

L.R. 35/2000 - BANDO STANDARD

Indice

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria

- 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari/Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 *Effetto d'incentivazione per le Grandi Imprese*
 - 2.4 *Accordo di partenariato e accordo su proprietà intellettuale*

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Progetti ammissibili
 - 3.2 Massimali di investimento
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto
 - 3.4 Spese ammissibili
 - 3.5 Intensità dell'agevolazione
 - 3.6 Divieto di cumulo

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Documentazione a corredo della domanda

- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Cause di non ammissione
 - 5.4 Valutazione dei progetti
 - 5.5 Formazione della graduatoria

- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**
 - 6.1 *Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto*
 - 6.2 Sottoscrizione del contratto
 - 6.3 Obblighi del beneficiario
 - 6.4 Modifiche dei progetti
 - 6.5 *Variazioni della composizione del partenariato proponente*
 - 6.6 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
 - 7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto
 - 7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 *Verifica intermedia e finale dei progetti*

8.2 Controlli e ispezioni

8.3 Decadenza dal beneficio

8.4 Rinuncia

8.5 Revoca e recupero dell'aiuto

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

9.3 Disposizioni finali

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

A) Modello di Domanda

B) Dichiarazione Deggendorf

C) Vademecum Spese Ammissibili

D) Tabella requisiti di premialità

E) Modello di Fideiussione

F) Schema di Contratto

G) Glossario

H) Modalità di presentazione della domanda

I) Check list documentazione

N.B. Sotto il profilo metodologico-procedimentale, il bando standard è stato strutturato con particolare riferimento alla "procedura valutativa"; tuttavia, la formulazione "aperta" del testo consente di utilizzare in gran parte le relative disposizioni anche per le procedure "automatica" e "negoziale", con gli opportuni adattamenti.

Con il termine "beneficiario" s'intende il destinatario del bando, mentre il termine "aiuto" è utilizzato come unico termine per indicare l'oggetto, cioè ogni tipo di beneficio, agevolazione, finanziamento concesso con il bando.

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in [specificare l'oggetto del programma di investimento in relazione all'inquadramento comunitario], in attuazione della linea di intervento del [citare i Programmi di riferimento del bando] e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del Piano/Programma [specificare], consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di:

- contributo in conto capitale,
- contributo in conto interessi,
- contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria,
- concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi,
- finanziamento agevolato,
- bonus e riduzione fiscale,
- partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti di ingegneria finanziaria,
- partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti,
- voucher per le imprese.

[specificare inquadramento comunitario e/o nazionale]

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad €

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento. [se ricorre]

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda:

- a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)², in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto)³, Consorzi;
- b) *Grandi Imprese, in forma singola o associata, previa dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto⁴;*
- c) *altri soggetti, operanti in attività di natura imprenditoriale;*

esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:

..... [specificare codici ATECO ed eventuali sottocodici ammessi]

¹ Cfr. Par. 10 "Riferimenti normativi".

² Cfr. Allegato G Glossario per la definizione di MPMI.

³ Cfr. Allegato G Glossario per le definizioni di Rete-Soggetto e Rete-Contratto.

⁴ Art. 8, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) Reg. CE n. 800/2008.

Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali

In caso di Consorzio, Società Consortile o Rete-Soggetto, oltre al Codice Ateco di questi ultimi, sono richiesti anche i Codici Ateco delle singole imprese consorziate/aderenti alla rete. [quando ricorre]

Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, in qualità di partner, anche organismi di ricerca⁵.

L'organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti al successivo paragrafo, punto 2.2.

L'organismo di ricerca non avente natura privata deve possedere i requisiti stabiliti ai punti 5, 11, 14 e 16 del presente paragrafo.

Le Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se costituite da almeno micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale.

Le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2..

Ciascuna impresa può partecipare solo ad una Rete-Contratto o ad una Rete-Soggetto richiedente l'agevolazione, pena di inammissibilità delle domande nelle quali è presente la stessa impresa.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁶;
2. *essere in regola con la normativa antimafia⁷; [da prevedere in caso di richiesta di aiuto superiore ad Euro 150.000,00]*
3. *possedere il merito creditizio⁸; [quando ricorre]*
4. *possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; [quando ricorre]*
5. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale ;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007.....;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. essere economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁹;

⁵ Cfr. Allegato G Glossario per la definizione di organismo di ricerca.

⁶ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013

⁷ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

⁸ Cfr. Allegato G Glossario per la definizione di merito di credito.

⁹ GUUE C 244 del 01-10-2004 e Reg. CE 800/2008.

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

9. *non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹⁰; [quando ricorre]*
10. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹¹, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
11. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
12. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹² o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
13. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
14. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹³;
 - c) inserimento dei disabili¹⁴;
 - d) pari opportunità¹⁵;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
 - f) tutela dell'ambiente¹⁶;
15. *essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]¹⁷;*
16. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
17. dimensione d'impresa

Possono presentare domanda anche le imprese già ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente avente ad oggetto medesimi finalità e obiettivi, purché alla data di presentazione della domanda abbiano richiesto l'erogazione a saldo del contributo concesso.

L'organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti ai punti che precedono.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

N.B. In relazione a tutti i richiedenti (imprese, organismo di ricerca, altri soggetti) è necessario

¹⁰ Art. 3 Raccomandazione 2003/361/CE.

¹¹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

¹² Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

¹³ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

¹⁴ Legge 12-03-1999 n. 68.

¹⁵ D.Lgs. n. 198/2006.

¹⁶ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

¹⁷ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato B.

Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali

ricordare che ogni bando dovrà specificare (preferibilmente proseguendo l'elenco numerato) requisiti ulteriori stabiliti a pena di inammissibilità, quali, ad esempio, i limiti minimi e massimi relativi al costo del progetto, la composizione del partenariato o, con riguardo all'organismo di ricerca, il fatto che il predetto organismo di ricerca non dovrà presentare la domanda in qualità di capofila.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 16) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda di cui all'Allegato A del presente bando.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo¹⁸, il possesso dei requisiti di cui ai punti 4), 8) e 9), nonché della dimensione d'impresa può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.2.

L'Amministrazione Regionale:

1. **prima dell'approvazione della graduatoria**, procede ai seguenti controlli puntuali/su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹⁹:
 - verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4;
 - verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 5, 6 e 7 su autocertificazione del beneficiario;
2. **dopo l'approvazione della graduatoria**, procede ai seguenti controlli a pena di decadenza²⁰:
 - controllo puntuale/su tutti i beneficiari ammessi a contributo del possesso dei requisiti di cui ai punti da 8 a 13 e al punto 17;
 - controllo a campione dei rimanenti punti da 14 a 16;
3. **dopo l'erogazione a saldo**, procede al controllo puntuale su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del possesso dei requisiti di cui ai superiori punti 5, 6 e 7.

L'erogazione del saldo è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario [se ricorre].

¹⁸ L.R. n. 35/2000, art. 5 sexiesdecies; D.Lgs. 39/2010.

¹⁹ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.3.

²⁰ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

N.B. La **decadenza** si verifica in caso di dichiarazioni mendaci e, più in generale, per mancanza dei requisiti alla data di presentazione della domanda.

La **revoca** si verifica se vengono meno i requisiti nel corso dell'investimento e, più in generale, per l'inadempimento degli obblighi del beneficiario.

Relativamente al requisito di cui al punto 2 - **antimafia** - si precisa che:

- ✓ ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, l'informazione antimafia va acquisita prima della stipula del contratto ovvero prima della concessione del contributo;
- ✓ ai sensi dell'art. 92, comma 2, il prefetto rilascia l'informazione entro 45 giorni dalla richiesta;
- ✓ ai sensi dell'art. 92, comma 3, decorso tale termine, si può procedere anche in assenza dell'informazione ma in tal caso il contributo viene corrisposto sotto condizione risolutiva, a pena di revoca della concessione e recesso dal contratto;
- ✓ ai sensi dell'art. 92, comma 4, la revoca e il recesso sono possibili anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula o alla concessione.

2.3 Effetto d'incentivazione per le Grandi Imprese (eventuale, in base alla tipologia di bando)

Le Grandi Imprese possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando solo se l'aiuto che viene loro concesso ha un effetto di incentivazione, ossia se l'agevolazione si traduce in un aumento delle dimensioni del progetto.

Per "aumento delle dimensioni" del progetto si intende²¹ l'aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti) e l'incremento del numero di persone assegnate alle attività previste.

L'effetto di incentivazione è verificato in fase di selezione dei progetti ammissibili attraverso i dati forniti dall'impresa in una dichiarazione e in una relazione, da presentare a corredo del progetto e contenente un'analisi dettagliata della fattibilità dello nonché la descrizione dell'effetto incrementale dell'agevolazione. La dichiarazione e la relazione devono essere presentati a pena di inammissibilità del progetto.

La relazione da presentare a corredo del progetto²² dovrà contenere un'analisi dettagliata della fattibilità dello stesso in presenza e in assenza di aiuto nonché la descrizione dell'effetto incrementale dell'agevolazione, dando specifica evidenza all'impatto del contributo in termini di:

- personale dipendente a tempo indeterminato dedicato anche parzialmente alla realizzazione del progetto (specificando la percentuale di tempo lavoro dedicato);
- personale a tempo determinato o indeterminato assunto per la realizzazione del progetto e dedicato in via esclusiva a tali attività;
- acquisto di beni e servizi di consulenza qualificati per la realizzazione del progetto (costi della ricerca contrattuale, costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato).

Nel caso in cui, in sede di valutazione, non risulta dimostrato l'effetto incentivazione il progetto non è ammesso a finanziamento.

L'effettivo aumento delle dimensioni del progetto è inoltre verificato durante le fasi di monitoraggio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.

²¹ Cfr punto 6 della Comunicazione della Commissione 2006/C323/01.

²² Cfr. paragrafo 4.3.

2.4 Accordo di partenariato e accordo su proprietà intellettuale (eventuale in base alla tipologia di bando)

2.4.1 Accordo di partenariato. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, e eventualmente Organismi di Ricerca, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.²³

L'RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto²⁴ per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà-essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana e **[laddove richiesto nel bando]**

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATS/Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L'atto costitutivo (notarile) dell'RTI/ATS/Rete-Contratto deve essere trasmesso (attraverso l'inserimento nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono (attraverso l'inserimento nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Nel caso dell'aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

²³ Per le modalità e termini di costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto si rinvia al paragrafo 6.1

²⁴ Da intendersi come obbligazione di risultato.

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

2.4.2 Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati. *La ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto sono definite mediante un accordo preliminare che i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere, in data antecedente alla presentazione della domanda. Tale accordo preliminare deve essere allegato alla domanda di aiuto a pena d'inammissibilità del progetto*

L'Accordo preliminare deve contenere obbligatoriamente le seguenti prescrizioni, da riportare testualmente:

- a) l'organismo di ricerca riceverà dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dallo stesso nell'ambito del progetto; detti diritti di proprietà sono trasferiti alle imprese partecipanti;*
- b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui essi derivano da ricerche da esso svolte.*

L'Accordo definitivo deve essere inserito nel sistema informatico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

N.B. La proposta progettuale può consistere nella formulazione di un progetto e/o programma di investimento, ovvero nella redazione di una relazione tecnica che descriva analiticamente le varie fasi, compresa la realizzazione del risultato finale da conseguire.

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € e superiore a €.....

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a mesi.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a mesi.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.2.

3.4 Spese ammissibili

N.B. Per la stesura del presente paragrafo occorre fare riferimento al Vademecum allegato sub C al presente bando, dal quale estrapolare le disposizioni specifiche per la peculiare tipologia di intervento.

3

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

Ai sensi della L.R. n. 35/2000²⁵, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di *aiuto rimborsabile/non rimborsabile* [specificare secondo bando] fino ad una misura massima corrispondente al % della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

N.B. Ogni bando dettaglierà uno schema relativo alle intensità applicate in relazione alla tipologia di impresa/organismo di ricerca/altro soggetto ammesso, alla dimensione di impresa o al tipo di raggruppamento

3.6 Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*", secondo quanto previsto dal Reg. n. 1998/2006.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, così come dettagliato nell' "Allegato ..." relativo alle modalità di presentazione.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico di al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo o dal soggetto persona fisica intenzionato a costituire un'attività d'impresa [se ricorre] e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di, a partire dalle ore del, secondo le modalità di seguito descritti.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda di cui all'Allegato A, compilando i campi relativi alle seguenti informazioni:

- denominazione/ragione sociale;

²⁵ Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- indirizzo della sede legale e dell'unità locale;
- codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di appartenenza;
- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- matricola INPS e sede di competenza;
- matricola INAIL, sede di competenza e P.A.T.;
- CCNL di riferimento;

e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

In caso di accordo di partenariato (RTI/ATS/Rete-Contratto) ciascun partner (impresa o OR) dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione].

Si specifica che la domanda di aiuto contiene, al suo interno le dichiarazioni di cui alle successive lettere C, D, E, nonché i documenti di cui alle lettere B, F, G,H, I.

Gli ulteriori documenti, di cui alle lettere da J a P, dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno dell'allegato ... al bando²⁶.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://.....> ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

N.B. La domanda è predisposta secondo il modello di cui all' "Allegato A – Modello di domanda", il quale costituisce rielaborazione dettagliata delle informazioni e delle informazioni contenute all'interno delle "Guide informatiche alla compilazione". Il sistema informativo potrebbe in futuro essere implementato e, di conseguenza, l'Allegato A" verrà modificato.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

N.B. Si ricorda che l'elencazione ha carattere esemplificativo e che, quindi, ogni bando specificherà i documenti necessari

A corredo della domanda di aiuto occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione:

B) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto, firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal *capofila del progetto* [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione];

C) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE per ciascuna impresa partner [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione], , firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ;

²⁶ allegato "Modalità di presentazione della domanda"

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

D) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI ILLEGALI (ALLEGATO...) per ciascuna impresa partner [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione], firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ;[per le imprese costituite prima del 23-05-2007²⁷];

E) DICHIARAZIONE AMBIENTALE (ALLEGATO ...) per ciascuna impresa partner [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione] firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa; [se ricorre]²⁸

F) SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI (ALLEGATO ...), firmata digitalmente dal legale rappresentante del capofila del progetto; [se ricorre]

G) solo per le grandi imprese, DICHIARAZIONE DELL'EFFETTO INCENTIVANTE (ALLEGATO ...), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna grande impresa partner di progetto, unitamente alla relazione relativa all'effetto di incentivazione i cui contenuti sono indicati all'interno del paragrafo 2.3 del presente bando; [se ricorre]

H) SCHEDA DEL MERITO CREDITIZIO (ALLEGATO...) per ciascuna impresa partner [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione], firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/impresa partner di progetto, comprensiva della seguente documentazione[se ricorre]

N.B. Si ricorda che per il merito creditizio ogni bando dovrà dettagliare quali sono i documenti obbligatori da presentare

I) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ALLEGATO ...) per ciascun partner di progetto [l'inciso deve essere inserito se ricorre l'aggregazione] firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

N.B. Si ricorda che la suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione

J) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'ATS (ALLEGATO ...) per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto. Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un ATS già costituita. Nel caso di ATS già costituita dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell'atto costitutivo dell'ATS consultare il precedente paragrafo 2.4); [se ricorre]

K) ACCORDO PRELIMINARE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE per ciascun partenariato, redatto secondo le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2.4 e firmato digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto; [se ricorre]

L) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

a) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;

b) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Nei casi a) e b), in assenza delle dichiarazioni dei redditi, il progetto sarà ritenuto inammissibile; nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazioni dei redditi, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

[specificare altri documenti in caso di partecipazione di soggetti diversi da imprese o OR]

²⁷ Cfr. D.P.C.M. 23-05-2007.

²⁸ La dichiarazione ambientale normalmente è contenuta nel modello di domanda

Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali

M) ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA, ai sensi del Codice civile, attestante l'aumento di capitale deliberato in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato *[se ricorre]*;

N) CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato *[se ricorre]*;

O) STATUTO/ATTO COSTITUTIVO dell'Organismo di Ricerca, se diverso da Università; *[se ricorre]*

P) Documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità;

Q) Eventuale altra documentazione prevista dal bando.;

*N.B. Si raccomanda di dettagliare il contenuto dei documenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità, con particolare riguardo agli eventuali requisiti del possesso del merito creditizio e della capacità economico-finanziaria.
In generale, occorre precisare comunque che la mancanza della documentazione richiesta costituisce causa di non ammissione, come previsto anche al paragrafo 5.3.*

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- soggetti costituiti in forma di RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
- soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
- imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati:
 - dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto;
 - *oltre che dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto, anche da ciascuna impresa che prende parte alla realizzazione del progetto . [quando ricorre]*

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.1.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura *[il bando è strutturato per disciplinare la procedura di tipo valutativo. In caso di procedure automatiche o negoziali i redattori dovranno prestare particolare attenzione ad omettere oppure integrare e modificare i paragrafi non applicabili].*

Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore della Direzione Generale avvalendosi di quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso²⁹.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4).

- **valutazione** (vd. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (vd. paragrafo 5.4.1) e successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità (vd. paragrafo 5.4.2) esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto un determinato punteggio in relazione ai criteri di selezione.

- **negoziazione** [solo in caso di procedura negoziale, inserire la fase della negoziazione].

- **formazione della graduatoria** (vd. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore della Direzione Generale avvalendosi di quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso³⁰.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) del paragrafo 2.2.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 5), 6) e 7) del medesimo paragrafo.

Se i requisiti di cui ai punti 4), 8) e 9), nonché della dimensione d'impresa sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al paragrafo 2.2. sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione³¹, come previsto dal paragrafo 8.2.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla sola documentazione tecnica relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

²⁹ DGR n. del

³⁰ DGR n. del

³¹ Cfr paragrafo 8.2.

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge 40/2009.

In caso di ammissibilità, la proposta progettuale sarà trasmessa ad una commissione tecnica di valutazione che ne esaminerà i contenuti tecnico-scientifici [se ricorre].

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione e/o invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) di cui al paragrafo 2.2;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- l'assenza del progetto;
- l'incompletezza e l'irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa al progetto.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione dei progetti

Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione.

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici della proposta progettuale, nonché la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV), nominata con atto del dirigente responsabile del Settoree composta da membri interni e esterni all'Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Deliberazione di Giunta regionale n....del..... [se ricorre]

La valutazione avrà ad oggetto l'esame:

- dei contenuti tecnico-scientifici del progetto;
- della corrispondenza della proposta progettuale alle finalità e agli obiettivi di cui al presente bando;
- dell'effetto incentivazione in relazione alle Grandi Imprese. [se ricorre]

La valutazione si articolerà in due sottofasi:

Fase 1: assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di selezione (5.4.1);

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

Fase 2: assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di premialità (5.4.2), esclusivamente a quelle proposte progettuali che totalizzeranno un punteggio minimo di punti [ogni bando dovrà stabilire il punteggio minimo] in relazione ai criteri di selezione.

La valutazione si conclude con la formulazione di un giudizio articolato per ciascuna proposta progettuale, contenente le osservazioni, oltre ai punteggi come sopra specificati, in relazione a ciascuno criterio di selezione e, qualora presenti, a ciascun criterio di premialità.

5.4.1 Criteri di selezione

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri: [specificare i criteri adottati con DGR ovvero, in assenza, dal singolo Settore interessato e specificare, in relazione a ciascun criterio di selezione, il punteggio minimo ed il punteggio massimo].

Si precisa che le proposte progettuali devono conseguire:

- un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione, come indicato nella tabella sopra riportata;
- un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio, pari apunti;

Si ricorda che **non saranno ammesse a finanziamento** le proposte progettuali che:

- in relazione a ciascuno criterio di selezione raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto;
- pur avendo raggiunto, all'interno di ciascun criterio di selezione, il punteggio minimo richiesto, totalizzeranno un punteggio inferiore a punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione.

5.4.2 Criteri di premialità

Tutte le proposte progettuali che in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto e che totalizzeranno un punteggio uguale o superiore a....punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.

[specificare i criteri di premialità adottati con DGR ovvero, in assenza, dal singolo Settore interessato e specificare, in relazione a ciascun criterio il punteggio minimo ed il punteggio massimo].

Il suddetto punteggio di premialità verrà assegnato esclusivamente nel caso di verifica del possesso di uno o più dei requisiti previsti nell'Allegato al presente bando, effettuata attraverso l'esame della documentazione richiesta in relazione a ciascun criterio di premialità.

N.B. Si ricorda che, in aggiunta alla descrizione di ciascun elemento di premialità, effettuata dal richiedente all'interno della scheda tecnica, e' necessario stabilire quali documenti obbligatori in relazione a ciascun criterio di premialità consentono all'Amministrazione regionale di effettuare un effettivo controllo iniziale sul possesso della premialità stessa e, quindi, di attribuire un punteggio non soltanto sulla base di mere descrizioni inserite all'interno della scheda tecnica di progetto. I documenti obbligatori dovranno essere inseriti all'interno del paragrafo 4.3).

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande e dell'elenco delle domande inammissibili ai sensi del paragrafo 5.3., con relativa motivazione.

Ai sensi della l.r. 35/2000³², la graduatoria è pubblicata entro giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

N.B.: l'articolo 5 octies della l.r. n.35/2000 per la pubblicazione della graduatoria prevede un termine di novanta giorni dalla data di chiusura del Bando. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi e l'entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.

I progetti saranno ammessi all'aiuto sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria distingue tra:

- domande ammesse e finanziate;
- domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- domande non ammesse all'aiuto per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio.

La Regione Toscana provvede, nei giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto (eventuale)

1. Trasmissione del progetto esecutivo

Qualora in sede di valutazione tecnico-scientifica siano state apportate al progetto presentato delle modifiche finanziarie o tecniche, il soggetto beneficiario/capofila del partenariato ha l'obbligo, di trasmettere il piano finanziario di dettaglio conforme a quanto approvato in graduatoria entro giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento amministrativo di ammissione a finanziamento del progetto.

2. Costituzione del ATI/ATS/Rete-Contratto

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese/Organismi di ricerca come stabilito dal paragrafo 2.4, i beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono:

³² Cfr. art. 5 octies.

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- *stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Scopo (ATI/ATS)/Rete-Contratto;*
- *inserire nel sistema informatico , entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, l'atto notarile registrato relativo alla suddetta costituzione dell'ATI/ATS/Rete-Contratto.*

*N.B. Non tutti i bandi prevedono necessariamente adempimenti preliminari.
In particolare, vari bandi non prevedono una comunicazione di inizio del progetto, in quanto l'avvio del progetto stesso è già stabilito dal Bando (per es. dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria).*

6.2 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, il beneficiario/capofila del partenariato **ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto** redatto secondo lo schema di cui all'Allegato

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'aiuto concesso.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

6.4 Modifiche dei progetti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del e soltanto per n. volta/e.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.

Può essere inoltre ammessa in chiusura di progetto, un'ultima modifica del piano finanziario, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione del progetto, nella misura massima del

In caso di costituzione di RTI/ATS/Rete-contratto, in chiusura di progetto, sono consentite - rispetto al piano finanziario approvato - variazioni dei costi totali di competenza di ciascun partner, nella misura massima del e motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascuno.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web

6.5 Variazioni della composizione del partenariato proponente

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di elegibilità previste dal bando e la medesima natura del partner sostituito³³. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, nel caso di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;*
- b) devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.*

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI o del Consorzio o Società Consortile o della Rete-Contratto.

6.6 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;*

³³ ovvero le PMI possono essere sostituite da PMI, le GI da GI e gli Organismi di ricerca da Organismi di ricerca.

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.
- A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.-

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

N.B. Per la stesura del presente paragrafo occorre fare riferimento al Vademecum C al presente documento, dal quale estrapolare le disposizioni specifiche per la peculiare tipologia di intervento.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000³⁴ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione³⁵.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

[Domanda a titolo di anticipo - Domanda a titolo di SAL - Domanda a titolo di saldo]

N.B. In merito alla problematica relativa alla percentuale minima dei SAL, in caso di arresto del progetto, a fini di tutela dell'Amministrazione si suggerisce la possibilità di prevedere un ammontare minimo di spese rendicontabili a SAL in rapporto alla percentuale minima di realizzazione del progetto.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.
In caso di aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione Toscana la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria³⁶

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche, come comunicato da

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica³⁷.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale³⁸ e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'organismo intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;

³⁶ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

³⁷ Cfr D.Lgs. n. 141/2010.

³⁸ Cfr. Allegato E.

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

N.B. I settori regionali e gli organismi intermedi che detengono le fideiussioni sono tenuti ad un monitoraggio costante in merito alla permanenza della validità delle stesse, onde evitare il venir meno della garanzia.

In caso di recupero degli aiuti garantiti, il settore regionale competente per materia dispone nell'atto di recupero la delega alla struttura competente in materia di entrate in merito all'escussione delle garanzie fideiussorie, e all'eventuale successiva procedura di riscossione coattiva della garanzia.

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti (eventuale, in base alla tipologia di bando)

I progetti sono sottoposti a verifica intermedia e finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- *la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;*
- *la congruità delle spese sostenute;*
- *il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.*

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello e disponibile sul sito

8.2 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità su tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua **a pena di decadenza dal beneficio** i seguenti controlli sui requisiti di ammissibilità al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- Controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 8 a 13 e al punto 17;

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- Controlli a campione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 14 a 16:
 - in misura non inferiore al 30%, dei beneficiari finanziati,
 - in misura non inferiore al 5%, dei beneficiari ammessi ma non finanziati e non ammessi.

B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo conseguente alla chiusura dell'investimento, l'Amministrazione regionale effettua, **a pena di revoca del beneficio**, controlli su tutti i soggetti beneficiari dell'erogazione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 5, 6 e 7 al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal bando.

In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e il 70%.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'erogazione del saldo è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario [se ricorre]

8.3 Decadenza dal beneficio

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8 a 16 del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.2.

8.4 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo³⁹.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione⁴⁰ come indicato al paragrafo 8.6.

8.5 Revoca e recupero dell'aiuto

Costituiscono cause di **revoca** dell'aiuto :

³⁹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴⁰ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- a) risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente a mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall'art. ...dallo stesso;
- b) indebita percezione del finanziamento accertata con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave) (DA PREVEDERE IN FUTURO, SUCCESSIVAMENTE ALLA MODIFICA DELLA L.R. N. 35/2000)
- c) mancata sottoscrizione del Contratto;
- d) inerzia del beneficiario nonché realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso⁴¹; in questo caso è disposta la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento;
- e) accertata indebita percezione dell'aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili⁴². In questo caso, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 123/1998, con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario ha usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato.

8.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁴³ sulla base di tariffe calcolate con le modalità esplicitate nella tabella seguente⁴⁴.

	A	B	C	D	E
Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura	Costo di sola istruttoria	Costo di istruttoria aggiuntivo nel caso di grande impresa	Costo di erogazione e recupero	Rimborso dei soli costi di istruttoria 1) <i>rinuncia di MPMI: col. A;</i> 2) <i>rinuncia di grandi imprese: col. A+B)</i>	Rimborso totale in caso di revoca 1) <i>revoca a MPMI: col. A+C</i> 2) <i>revoca a grandi imprese: col. A+B +C</i>
Costo minimo	Euro 295,00	Euro 700,00	Euro 814,00 + 380,00	Euro 295,00 (MPMI)	Euro 1489,00 (MPMI)
				Euro 995,00 (Grandi Imprese)	Euro 2189,00 (Grandi Imprese)

⁴¹ Cfr. art. 9, comma 1, L.R. n. 35/2000

⁴² Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, L.R. n. 35/2000

⁴³ Cfr. art. 9, comma 3 sexies L.R. n. 35/2000

⁴⁴ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

Costo medio	Euro 855,00	Euro 700,00	Euro 1221,00 + 570,00	Euro 855,00 (MPMI)	Euro 2646,00 (MPMI)
				Euro 1555,00 (Grandi Imprese)	Euro 3346,00 (Grandi imprese)
Costo massimo	Euro 1781,00	Euro 700,00	Euro 1221,00 + 570,00	Euro 1781,00 (MPMI)	Euro 3000,00* (MPMI) <i>massimale</i>
				Euro 2581,00 (grandi imprese)	Euro 4000,00* (Grandi Imprese) <i>massimale</i>

Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il dirigente responsabile del procedimenti di concessione dell' aiuto ha facoltà di applicare - con atto amministrativo motivato - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il/la Dr./Dr.ssa Responsabile pro tempore del Settore
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore della D.G. Dr./Dr.ssa

Il diritto di accesso⁴⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore della D.G. con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

In alternativa è prevista assistenza telefonica al numero:

9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato**

- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza**

⁴⁵ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ COMUNICAZIONE della Commissione - Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - 2004/C 244/2 del 01-10-2004
- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999**
- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 1080/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05-07-2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. n. 1783/1999** [se ricorre]
- ✓ **REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (ce) n. 1080/2006** [se ricorre]
- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, del 11-07-2006 recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. n. 1260/1999** [se ricorre]
- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio** [se ricorre]
- ✓ **ORIENTAMENTI comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese - 2006/C 194/02 - del 18-08-2006** [se ricorre]
- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006** [se ricorre]
- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15-12-2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")** [se ricorre]
- ✓ **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»**
- ✓ COMUNICAZIONE della Commissione - Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione - 2006/C 323/01 del 30-12-2006 [se ricorre]
- ✓ DECISIONE della Commissione Europea - Approvazione del regime di aiuti, caso notificato "Aiuto di Stato n. N 753/2007 - Italia - Aiuti alla RSI in Toscana" [se ricorre]

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- ✓ *COMUNICAZIONE della Commissione - Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato per la tutela ambientale - 2008/C 82/01 del 01-04-2008 [se ricorre]*
- ✓ **REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 06-08-2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) detto Regolamento GBER [se ricorre]**

[Altri inquadramenti (specificare)]

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

NAZIONALE

- ✓ **LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ **D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese**
- ✓ **LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)**
- ✓ **D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**
- ✓ **D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**
- ✓ **D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti**
- ✓ **D.LGS. 10-02-2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale**
- ✓ **D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale**
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 recante Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa (VERIFICARE)
- ✓ **D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)**

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- ✓ *D.M. MIUR 02-01-2008 recante Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008 [se ricorre]*
- ✓ **D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)**
- ✓ ***D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione [se ricorre]***
- ✓ D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010 n. 33 recante Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale
- ✓ **D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati**
- ✓ **D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia**
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ✓ **D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94**
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- ✓ Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

REGIONE TOSCANA

- ✓ **LEGGE REGIONALE n. 9 del 20-01-1995 recante Disposizioni in materia di procedimento amministrativo**
- ✓ **LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese**
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- ✓ **LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro**

**Documento approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. del 13 gennaio 2014
in carattere normale le parti comuni a tutti i testi
in corsivo le parti eventuali a seconda del tipo di intervento
nei box le precisazioni/indicazioni procedurali
in rosso e nei puntini sospensivi le evidenziazioni redazionali**

- ✓ **LEGGE REGIONALE n. 20 del 27-04-2009 recante Disposizioni in materia di ricerca e innovazione** *[se ricorre]*
- ✓ **LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009**
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000
- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013
- ✓ DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 recante Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013
- ✓ DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 recante Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies
- ✓ **LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale**

ALLEGATI

- A) Modello di Domanda**
- B) Dichiarazione Deggendorf sugli aiuti illegali**
- C) Vademecum Spese Ammissibili**
- D) Tabella requisiti di premialità**
- E) Modello di Fideiussione**
- F) Schema di Contratto**
- G) Glossario**
- H) Modalità di presentazione della domanda**
- I) Check list documentazione**